

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2468)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1967

(V. Stampato n. 4362)

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, recante modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole « capacità professionale », sono aggiunte le parole: « e di correttezza commerciale ».

ALLEGATO

Decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 13 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare la legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1

Il punto 6) dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è modificato come segue:

« disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciale e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacità professionale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attività ».

Art. 2

Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, è prorogato di sei mesi.

Art. 3

Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, è prorogato di sei mesi.

Art. 4

Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono trasmettere all'Istituto nazionale per il commercio estero le domande di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL SENATO
MERZAGORA

MORO — TOLLOY — REALE —
COLOMBO — PRETI —
ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.